SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 febbraio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 29/L

DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 1999, n. **18.**

Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

99G0058

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 1999.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel comune di Terranuova Bracciolini per il dissesto idrogeologico con conseguenza grave e diffuso movimento franoso verificatosi il 30 dicembre 1998.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il 30 dicembre 1998 il territorio del comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo) è stato interessato da uno straordinario fenomeno di dissesto idrogeologico che ha dato origine ad un grave e diffuso movimento franoso che ha causato ingenti danni alle infrastrutture e pericoli per la pubblica e privata incolumità;

Considerato che la natura dell'evento e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari;

Considerato che a fronte di tale situazione si viene a determinare uno stato di crisi che può generare grave pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;

Vista la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza inoltrata dalla regione Toscana con nota n. 4/99 in data 11 gennaio 1999;

Visto l'art. 5, commi 1 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 gennaio 1999, sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 gennaio 2000 lo stato di emergenza nel territorio del comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo) colpito dal dissesto idrogeologico con conseguente grave e diffuso movimento franoso verificatosi il 30 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

99A0805

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 gennaio 1999.

Revoca della somma di L. 149.500.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1098/FPC/ZA del 28 luglio 1987, concernente interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna. (Ordinanza n. 2927).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte

degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1098/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 7 agosto 1987 con la quale è stata disposta l'erogazione alla regione Sardegna dell'onere complessivo di L. 5.230.200.000 per consentire l'assunzione delle iniziative idonee a fronteggiare la grave situazione di emergenza idrica.

Vista la nota n. 15680 del 27 maggio 1998, con la quale la regione Sardegna dichiara un importo disponibile di L. 149.500.000 a valere sulla predetta somma di L. 5.230.200.000;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata alla regione Sardegna;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 149.500.000 erogata alla regione Sardegna con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1098/FPC/ZA del 28 luglio 1987.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Sardegna al capo XXX - capitolo 3694, art. 5 dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al cap. 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A0779

ORDINANZA 25 gennaio 1999.

Revoca della somma di L. 1.495.300 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2002/FPC del 10 agosto 1990, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Celenza Valfortore in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 2928).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2002/FPC del 10 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 25 agosto 1990 con la quale è stata disposta l'erogazione al comune di Celenza Valfortore, in provincia di Foggia, della somma complessiva di L. 300.000.000 per eliminare le situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo di quel comune;

Vista la nota n. 2674 del 28 agosto 1998, con la quale il comune di Celenza Valfortore dichiara ultimati e collaudati i lavori di cui all'ordinanza n. 2002/FPC del 10 agosto 1990, con una economia residua di L. 1.495.300, a valere sull'intera assegnazione di L. 300.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 1.495.300 erogata al comune di Celenza Valfortore in provincia di Foggia con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2002/FPC del 10 agosto 1990.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A0780

ORDINANZA 25 gennaio 1999.

Revoca della somma di L. 202.244.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991, concernente interventi urgenti per danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991. (Ordinanza n. 2929).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 1991, con la quale è stata disposta l'erogazione alla regione Calabria della somma complessiva di L. 4.500.000.000 per l'attuazione degli interventi urgenti causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991;

Vista la nota n. 10533 del 21 luglio 1998, con la quale la regione Calabria dichiara un importo disponibile su lavori ultimati di L. 202.244.000 a valere sulla predetta somma di L. 4.500.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata alla regione Calabria;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 202.244.000 erogata alla regione Calabria con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Calabria al capo XXX - capitolo 3694, art. 5 dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al cap. 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A0781

ORDINANZA 25 gennaio 1999.

Revoca della somma di L. 5.097.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2160/FPC del 9 agosto 1991, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Caulonia in provincia di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 2930).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge

31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2160/FPC del 9 agosto 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 1991, con la quale è stata disposta l'erogazione al comune di Caulonia (Reggio Calabria) della somma complessiva di L. 3.000.000.000 per eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel citato comune;

Vista la nota n. 6971 del 18 settembre 1998, con la quale il comune di Caulonia (Reggio Calabria) dichiara un importo disponibile di L. 5.097.000 a valere sulla predetta somma di L. 3.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 5.097.000 erogata al comune di Caulonia (Reggio Calabria) con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2160/FPC del 9 agosto 1991.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A0782

ORDINANZA 25 gennaio 1999.

Revoca della somma di L. 7.916.000 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 476 del 12 aprile 1991, concernente ulteriori finanziamenti per parziali completamenti di interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connessi alle condizioni del suolo nel comune di Pazzano. (Ordinanza n. 2931).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 476 del 12 aprile 1991, con il quale è stata disposta l'erogazione al comune di Pazzano (Reggio Calabria) della somma complessiva di L.870.000.000 per parziali completamenti di interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connessi alle condizioni del suolo nel citato comune;

Vista la nota n. 1863 del 25 agosto 1998, con la quale il comune di Pazzano dichiara un importo disponibile di L. 7.916.000 a valere sulla predetta somma di L. 870.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 7.916.000 erogata al comune di Pazzano con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 476 del 12 aprile 1991.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A0783

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 dicembre 1998, n. **505.**

Regolamento recante modificazione alla disciplina relativa al limite di età per l'accesso al profilo di vigile dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521, e in particolare l'art. 11 contenente modifiche a requisiti richiesti tra l'altro per l'accesso al profilo di vigile del fuoco;

Visto il comma 1 del richiamato articolo 11 il quale stabilisce che per «l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite di età, comprensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, è fissato in anni 30»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'articolo 3, comma 6, il quale stabilisce che «la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione»;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 492 - sezione I del 15 luglio 1998 relativo al quesito posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in merito all'applicazione del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997;

Vista la circolare n. 9 del 26 agosto 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica concernente: «Legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 3, comma 6 - Abolizione dei limiti di età per la partecipazione a concorsi pubblici»;

Considerata la peculiare natura del servizio svolto dai vigili del fuoco;

Considerato che i limiti di età previsti per il pensionamento del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono inferiori a quelli stabiliti per la generalità delle categorie del pubblico impiego;

Ritenuto quindi necessario, anche alla stregua del citato parere della sezione I del Consiglio di Stato n. 492/1998 del 15 luglio 1998, confermare il limite massimo di età di 30 anni per l'accesso al profilo di vigile del fuoco;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite massimo di età è fissato in anni trenta con esclusione di qualsiasi elevazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 dicembre 1998

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1999
Registro n. 1 Interno, foglio n. 65

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 11 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), è il seguente:

«Art. 11 *(Modifiche ai requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei vigili del fuoco).* — 1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite di età, comprensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, è fissato in anni trenta.

2. Il numero 5 del primo comma dell'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

"5) incondizionata idoneità psicofisica: per accertarla i candidati che hanno superato la prova scritta vengono sottoposti al giudizio di una commissione medica, presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da quattro medici, nominati dal Ministro dell'interno".

3. Nei confronti dei candidati ai concorsi a posti della carriera direttiva e di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incondizionata idoneità psicofisica all'impiego verrà accertata da parte della commissione medica contemplata nel comma 2, nei soli confronti di coloro che abbiano superato le prove scritte.

4. Qualora il numero dei candidati nei confronti dei quali occorra procedere all'accertamento dell'incondizionata idoneità psicofisica risulti particolarmente elevato, l'amministrazione, al fine di accelerare le operazioni, potrà demandare in tutto o in parte l'accertamento stesso ad idonee strutture sanitarie pubbliche.

5. All'accertamento dell'idoneità psicofisica si potrà procedere anche mediante l'ausilio di tests psicodiagnostici.

6. Per consentire il più rapido espletamento delle prove di esame dei concorsi a posti di vigile del fuoco possono essere istituite sottocommissioni esaminatrici delle quali sono chiamati a far parte docenti di educazione fisica ovvero diplomati presso l'istituto superiore di educazione fisica per ovviare alla carenza di organico del ruolo del servizio ginnico sportivo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, si applicano anche ai concorsi eventualmente banditi alla data di entrata in vigore della presente legge purché non risultino già espletate le prove scritte di esame.

8. Il numero 6 del primo comma dell'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostitutito dal seguente:

"6) diploma di istruzione secondaria di primo grado"».

— Il testo dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi)*. — 1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'art. 489 del codice penale.

2. L'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso".

3. L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:

"1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto".

4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

5. È fatto divieto alla pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici.

8. Alla lettera *e)* del primo comma dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali".

9. All'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".

10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.

11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione».

— La circolare n. 9 del 26 agosto 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, concernente: «Legge 15 marzo 1997, n. 127, art. 3, comma 6 - Abolizione dei limiti di età per la partecipazione a concorsi pubblici», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 3 settembre 1998.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. *L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:*

a) *riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;*

b) *individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;*

c) *previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;*

d) *indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;*

e) *previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».*

99G0061

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 dicembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugilo 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il Direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il dirigente dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio il giorno 7 dicembre 1998 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria è accertato per il giorno 7 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 9 dicembre 1998

Il direttore regionale: ORSI

99A0806

DECRETO 23 dicembre 1998.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Caccia al tesoro».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Caccia al tesoro» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 1° gennaio 1999 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Caccia al tesoro».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita al pubblico; l'area del gioco è costituita da un percorso articolato in uno spazio di partenza ed in sette vignette, ispirate alla pirateria, contraddistinte dalle lettere alfabetiche a, b, c, d, e, f e g. Lo spazio di partenza e le sette vignette sono ricoperte da una speciale vernice asportabile mediante raschiatura. Nella parte inferiore del lato destro del biglietto è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; è inoltre presente un rettangolo, anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «attenzione non grattare qui», destinato al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le categorie dei premi ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, il regolamento del gioco nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendo, mediante raschiatura nel percorso che costituisce l'area del gioco ed eseguendo le indicazioni rinvenute nelle varie tappe del percorso, il simbolo vincente.

Art. 5.

La massa premi ammonta a L. 34.800.000.000. Sono previste nove categorie di premi corrispondenti al simbolo vincente indicato a fianco di ciascuna di esse:

ctg. 1ª n. 10 premi di L. 100.000.000 - simbolo vincente: il forziere;

ctg. 2ª n. 10 premi di L. 50.000.000 - simbolo vincente: il pirata;

ctg. 3ª n. 50 premi di L. 10.000.000 - simbolo vincente: il pappagallo;

ctg. 4ª n. 480 premi di L. 3.000.000 - simbolo vincente: il veliero;

ctg. 5ª n. 80.000 premi di L. 100.000 - simbolo vincente: il timone;

ctg. 6ª n. 80.000 premi di L. 50.000 - simbolo vincente: l'ancora;

ctg. 7ª n. 400.000 premi di L. 10.000 - simbolo vincente: la bottiglia;

ctg. 8ª n. 800.000 premi di L. 5.000 - simbolo vincente: la palma;

ctg. 9ª n. 5.680.000 premi di L. 2.000 - simbolo vincente: la bandiera dei pirati.

I premi di L. 2.000 vengono corrisposti, sempreché l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro o di altri biglietti della stessa lotteria; il premio o i premi saranno altresì corrisposti in denaro nell'eventualità che il biglietto vincente detto o detti premi, sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullità, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendono, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contenga impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

99A0784

DECRETO 19 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Legnano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Legnano ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 28 dicembre 1998, dovuto alle conseguenze del furto con scasso perpetrato ai danni del predetto ufficio, che ha richiesto l'intervento degli organi di pubblica sicurezza per le necessarie rilevazioni e la successiva sistemazione degli atti messi fuori posto;

Vista la nota n. 78373/98 del 30 dicembre 1998 del Servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 28 dicembre 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio registro di Legnano in data 28 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 gennaio 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A0785

DECRETO 1° febbraio 1999.

Apertura di contabilità speciale per l'effettuazione dei rimborsi da conto fiscale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 18 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi numeri 313, 314, 237, 241, 446 e 466 del 1997;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi numeri 237, 241, 460, 446 e 472 del 1997;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, recante l'istituzione del conto fiscale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 183, recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme generali sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 19, commi 21 e 22, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni concernenti, in particolare, le contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato;

Visti gli articoli 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante norme sulla semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizione per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che modifica l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

1. Per l'effettuazione dei rimborsi previsti dal decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, i concessionari inoltrano telematicamente alla struttura di gestione, sulla base delle istanze loro pervenute dai contribuenti ovvero delle disposizioni degli uffici, la richiesta di accredito degli importi necessari alla erogazione dei rimborsi.

2. I concessionari trasmettono giornalmente alla struttura di gestione un flusso informativo contenente: i dati di riepilogo dei fondi necessari per l'effettuazione dei rimborsi per data di erogazione; l'esito dei rimborsi prenotati; il riepilogo dell'utilizzo dei fondi ricevuti; gli importi richiesti da ciascun contribuente, da raffrontare con l'ammontare delle compensazioni fruite e con l'ammontare dei rimborsi già erogati su richiesta del contribuente o in corso di erogazione; informazioni sulle garanzie prestate dal contribuente.

Art. 2.

1. La struttura di gestione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base dei flussi informativi ricevuti e dopo aver riscontrato la compatibilità della richiesta di rimborso con il limite di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 241 del 1997, preleva per via telematica dalla contabilità speciale «fondi di bilancio», istituita dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1988, n. 189, le somme necessarie a ciascun concessionario per l'effettuazione dei rimborsi e le mette a disposizione dei concessionari della riscossione su apposite contabilità speciali aperte presso le competenti sezioni di Tesoreria provinciali dello Stato; comunica, inoltre, al concessionario l'importo del rimborso ritenuto ammissibile. Le contabilità speciali di cui sopra funzionano ai sensi degli articoli 1280 e seguenti delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

2. La struttura di gestione trasmette alla Banca d'Italia uno o più flussi telematici contenenti le disposizioni per la movimentazione dei fondi da far pervenire alle contabilità speciali di cui al comma 1.

3. I concessionari, per l'accreditamento dei rimborsi sui conti correnti bancari degli aventi diritto, inviano a ciascuna banca detentrice dei conti l'elenco dei creditori con l'indicazione dell'importo spettante ad ognuno e delle relative coordinate bancarie, riportando di seguito a ciascuno importo la dizione «pagabile in euro», qualora il creditore ne abbia richiesto il riconoscimento in tale valuta; sull'elenco sono anche indicati l'importo totale e gli estremi dell'ordine di prelevamento dalla contabilità speciale di cui al comma 1. Per l'importo totale di ciascun elenco, i concessionari emettono un ordine di pagamento tratto sull'anzidetta contabilità speciale, intestato alla banca detentrice dei conti correnti degli aventi diritto. Gli ordini di pagamento sono resi estinguibili mediante accreditamento sui conti di gestione delle banche interessate e recano nella causale la seguente dizione: «rimborsi previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, da riconoscere sui conti correnti bancari degli aventi diritto come da elenco inviato alla banca detentrice dei conti».

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 1, del decreto ministeriale n. 567/1993, il concessionario determina i casi per i quali vige l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia sulla base dei dati in proprio possesso e di quelli resi disponibili dalla struttura di gestione.

5. Fino al perfezionamento delle basi informative dei crediti compensati e dei rimborsi percepiti dal singolo contribuente, la struttura di gestione fornisce al concessionario i dati relativi alle compensazioni effettuate in sede di versamento a decorrere dal 1° gennaio 1999, per consentire allo stesso concessionario la verifica del rispetto del limite di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 241/1997.

Art. 3.

1. Il compenso di cui all'art. 24, comma 1, del decreto ministeriale n. 567/1993 viene corrisposto mensilmente, sulla base dei dati comunicati dagli stessi concessionari mediante emissione di ordinativo diretto di pagamento tratto sull'unità previsionale di base 4.1.1.0 - «funzionamento» (cap. 3480) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1999 e corrispondenti unità per gli esercizi successivi, al netto dei compensi liquidati su rimborsi non andati a buon fine.

Art. 4.

1. Le somme accreditate nelle contabilità speciali e non utilizzate entro il 31 dicembre sono riversate dal concessionario ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'unità previsionale di base 4.1.2.2 - «Restituzioni e rimborsi di imposte» dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1999 e corrispondenti unità per gli esercizi successivi.

2. La struttura di gestione comunica alla Ragioneria provinciale dello Stato, competente per territorio, l'importo messo a disposizione del concessionario.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno i concessionari presentano la rendicontazione delle operazioni alle predette Ragionerie provinciali dello Stato ai sensi degli articoli 60 e seguenti della legge di contabilità generale dello Stato e dell'articolo 333 del relativo regolamento.

Art. 5

1. I rimborsi previsti dal decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, possono essere richiesti in euro.

Art. 6.

1. Le modalità, i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti con il presente decreto, ivi compresi i dati relativi ai rimborsi in euro, sono stabiliti con apposite istruzioni ministeriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1999

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

99A0807

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 dicembre 1998.

Autorizzazione ad alcuni uffici sanitari a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati per uso internazionale.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, concernente l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla;

Considerato l'aumento del numero di richieste di vaccinazioni antiamarilliche, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione antiamarillica per l'ingresso sul loro territorio;

Riconosciuta l'opportunità di estendere tale autorizzazione anche alla azienda UU.LL.SS. di Ferrara della regione Emilia-Romagna, alla azienda UU.LL.SS. n. 7 - Siena della regione Toscana, alla azienda U.S.L. n. 7 - Ancona della regione Marche, alle aziende UU.LL.SS. n. 3 - Bassano del Grappa, 5 - Arzignano, 7 - Pieve di Soligo, 8 - Asolo, 10 - San Donà del Piave, 13 - Mirano, 14 - Chioggia della regione Veneto, alla azienda UU.LL.SS. n. 11 di Reggio Calabria della regione Calabria;

Decreta:

L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale è estesa ai seguenti uffici sanitari:

1) azienda ULSS - Ferrara;

2) azienda ULSS n. 7 - Ancona;

3) azienda ULSS n. 7 - Siena;

4) azienda ULSS n. 3 - Bassano del Grappa (Vicenza);

5) azienda ULSS n. 5 Arzignano, 7 - Pieve di Soligo (Treviso), sede di Conegliano;

6) azienda ULSS n. 8 - Asolo (Treviso), sede di Montebelluna;

7) azienda ULSS n. 10 - San Donà del Piave (Venezia);

8) azienda ULSS n. 13 - Mirano (Venezia), sede di Dolo;

9) azienda ULSS n. 14 - Chioggia (Venezia);

10) azienda ULSS n. 11 - Reggio Calabria.

Roma, 22 dicembre 1998

Il dirigente generale: OLEARI

99A0869

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 28 gennaio 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)* del citato art. 53 della legge 128/1998 da parte del consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina, con la quale il suddetto consorzio, quale organismo associativo maggiormente rappresentativo della indicazione geografica protetta medesima, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla indicazione geografica protetta di che trattasi il «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» per la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed in particolare l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» in seguito denominato «C.S.Q.A. - S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - S.r.l.» è iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «C.S.Q.A. - S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione depositata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - S.r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità dell'utilizzo della denominazione di origine protetta «Bresaola della Valtellina», mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» facenti parte integrante dell'Autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A0786

DECRETO 28 gennaio 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto nord est qualità - Ineq» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine «Montasio» registrata in ambito Unione europea come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione Europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Montasio» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del Consorzio per la tutela del formaggio Montasio con la quale il suddetto consorzio, quale soggetto che ha svolto in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette funzioni di controllo e vigilanza, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«Istituto nord est qualità - Ineq» con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine) via Nazionale, 33/35;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «Istituto nord est qualità - Ineq» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «Istituto nord est qualità - Ineq» per la denominazione di origine protetta «Montasio» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed in particolare l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Istituto nord est qualità - Ineq» in seguito denominato «Ineq» con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale, 33/35, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine «Montasio» registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta «Montasio» con regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «Ineq» è iscritto all'Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Ineq» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Ineq» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate — ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine «Montasio».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui ai presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Ineq» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Ineq» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità dell'utilizzo della denominazione di origine protetta «Montasio» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Ineq» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Montasio» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine «Montasio» facenti parte integrante dell'Autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A0787

DECRETO 28 gennaio 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - S. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1065 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b),* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte della cooperativa della Lenticchia di Castelluccio di Norcia, con la quale il suddetto ente, quale organismo associativo maggiormente rappresentativo della indicazione geografica di che trattasi, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla indicazione geografica protetta di che trattasi il «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - S. cons. a r.l.», con sede in Frazione Pantalla - Todi (Perugia);

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - S. cons. a r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «3A - Parco tecnologico agroalimenare dell'Umbria - S. cons. a r.l.» per la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed in particolare l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - S. cons. a r.l.», in seguito denominato «3APTA», è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1065 del 12 giugno 1997.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «3APTA» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «3APTA» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «3APTA» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione depositata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «3APTA» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo, autorizzato «3APTA» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «3APTA» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confu-

sione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» rilasciate dagli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia», facenti parte integrante dell'autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A0788

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Allevamenti avicoli - soc. coop.», in Torano Castello.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Allevamenti avicoli - soc. coop.», con sede in Torano Castello, costituita con atto notaio Nicola Micciulli in data 3 settembre 1992, rep. n. 63588, registro società n. 8285, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 3363/262026.

Cosenza, 14 dicembre 1998

Il direttore: MACCHIONE

99A0672

DECRETO 17 dicembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCE

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con successive modificazioni ed integrazioni;

le direttive ministeriali emanate con circolari n. 30/1981 del 20 marzo 1981 e n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste del comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative;

il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 3 novembre 1998;

Decreta:

Le società cooperative di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 7 luglio 1975:

1) società cooperativa agricola «Olivicultori associati», con sede in Parabita (Lecce), via Salentina n. 15, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Mancuso di Lecce in data 7 ottobre 1972, repertorio n. 89612, tribunale di Lecce, registro società n. 3241, posizione B.U.S.C. n. 1004/128950;

2) società cooperativa produzione lavoro «Ecologia e Ambiente I.P.S.», con sede in Magliano - fraz. di Carmiano (Lecce), via U. Giordano n. 18, costituita con atto a rogito del notaio Gigi Falco di Lecce in data 13 dicembre 1991, repertorio n. 95050, tribunale di Lecce, registro società n. 15291, posizione B.U.S.C. n. 3125/257234, codice fiscale 02581490758;

3) società cooperativa produzione lavoro «Giada», con sede in Caprarica (Lecce), via Manticello n. 21, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Mancuso di Lecce in data 25 ottobre 1990, repertorio n. 226051, tribunale di Lecce, registro società n. 14264, posizione B.U.S.C. n. 3052/250867, partita IVA 02503750750;

4) società cooperativa agricola «Lavoratori agricoli», con sede in Parabita (Lecce), via Manzoni n. 21, costituita con atto a rogito del notaio Giovanni Vinci di Parabita in data 24 aprile 1973, repertorio n. 33169, tribunale di Lecce, registro società n. 3339, posizione B.U.S.C. n. 983/126760, codice fiscale 81000490755;

5) società cooperativa produzione lavoro «Iride», con sede in Lecce, viale Taranto n. 210, costituita con atto a rogito del notaio Gennaro Barone di Lecce in data 24 settembre 1990, repertorio n. 28549, tribunale di Lecce, registro società n. 14243, posizione B.U.S.C. n. 3049/250186, partita IVA 02531190755;

6) società cooperativa di produzione lavoro «Informatika», con sede in Lecce, via L. Tempesta n. 10, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Mancuso di Lecce in data 19 settembre 1986, repertorio n. 194866, tribunale di Lecce, registro società n. 10202, posizione B.U.S.C. n. 2576/223496, codice fiscale 02173690757;

7) società cooperativa produzione lavoro «Primavera», con sede in Gallipoli, via Cagliari n. 7, costituita con atto a rogito del notaio Giovanni Vinci di Parabita in data 5 aprile 1987, repertorio n. 52882, tribunale di Lecce, registro società n. 11355, posizione B.U.S.C. n. 2729/230595 - partita IVA 02296490754;

8) società cooperativa mista «Stella Maris», con sede in Gallipoli, via Gorizia n. 55, costituita con atto a rogito del notaio Egidio Ferrara di Gallipoli in data 22 settembre 1986, repertorio n. 3925, tribunale di Lecce, registro società n. 10265, posizione B.U.S.C. n. 2593/224519, partita IVA 02206520750;

9) società cooperativa agricola «Cantina coop. San Lorenzo», con sede in Sogliano Cavour (Lecce), piazza V. Emanuele n. 11, costituita con atto a rogito del notaio Francesco Buonerba di Lecce in data 26 maggio 1963, repertorio n. 12993, tribunale di Lecce, registro società n. 2410, posizione B.U.S.C. n. 89/78825;

10) società cooperativa agricola «Cantina fra produttori vitivinicoli enopolio di Novoli», con sede in Lecce, via Gallipoli n. 41, costituita con atto a rogito del notaio Francesco Buonerba di Lecce in data 8 agosto 1977, repertorio n. 74928, tribunale di Lecce, registro società n. 4523, posizione B.U.S.C. n. 1411/154091, codice fiscale 00502880750;

11) società cooperativa produzione lavoro «Bios», con sede in Sogliano Cavour (Lecce), via V. Veneto n. 174, costituita con atto a rogito del notaio Italo Aromolo di Casarano in data 22 agosto 1985, repertorio n. 96080, tribunale di Lecce, registro società n. 8928, posizione B.U.S.C. n. 2302/213755, partita IVA 93008110756;

12) società cooperativa sociale «Forza giovani 96 - Coop. sociale», con sede in Tuglie (Lecce), via Cairoli n. 5/B costituita con atto a rogito del notaio Annibale Arnò di Tuglie in data 6 marzo 1996, repertorio n. 42392, tribunale di Lecce, registro società n. 166878, posizione B.U.S.C. n. 3399/275535;

13) società cooperativa di produzione lavoro «Scuola musicale Sal.na G. Puccini», con sede in Casarano (Lecce), via XX Settembre n. 45, costituita con atto a rogito del notaio Italo Aromolo di Casarano in data 22 gennaio 1988, repertorio n. 112046, tribunale di Lecce, registro società n. 11741, posizione B.U.S.C. n. 2781/233062;

14) società cooperativa agricola «Oleificio Coop.vo San Luigi», con sede in Nociglia (Lecce), via N. Bixio n. 12, costituita a rogito del notaio Alfredo Positano di Poggiardo in data 14 gennaio 1989, repertorio n. 75169, tribunale di Lecce, registro società n. 12765, posizione B.U.S.C. n. 2913/239952, codice fiscale 02413470754;

15) società cooperativa agricola «S. Maria de Finibus Terrae», con sede in Migliano (Lecce), via Provinciale, costituita a rogito del notaio Donato Coluccia di Tricase in data 22 giugno 1956, repertorio n. 10064, tribunale di Lecce, registro società n. 1995, posizione B.U.S.C. n. 48/55890;

16) società cooperativa mista «Società finanziaria investimenti - So.F.Onvest.», con sede in Gallipoli (Lecce), via XXIV Maggio n. 12, costituita a rogito del notaio Egidio Ferrara di Gallipoli in data 5 luglio 1989, repertorio n. 29405, tribunale di Lecce, registro società n. 13293, posizione B.U.S.C. n. 2968/243633, partita IVA 02448710752;

17) società cooperativa agricola «Zootecnica progresso», con sede in Carpignano S.no (Lecce), via Petrarca n. 2, costituita con atto a rogito del notaio Luigi Coppola di Copertino in data 4 dicembre 1974, repertorio n. 54145, tribunale di Lecce, registro società n. 3653, posizione B.U.S.C. n. 1066/136243;

18) società cooperativa mista «S.Ali.R.», con sede in Maglie (Lecce), via Musento n. 76, costituita con atto a rogito del notaio Carlo Micolano di Maglie in

data 30 settembre 1974, repertorio n. 21006, tribunale di Lecce, registro società n. 3607, posizione B.U.S.C. n. 1046/134649, codice fiscale 00237920756;

19) società cooperativa agricola «Capo Leuca», con sede in Tuglie (Lecce), via Melica n. 4, costituita con atto a rogito del notaio Italo Aromolo di Casarano in data 18 agosto 1979, repertorio n. 75412, tribunale di Lecce, registro società n. 5187, posizione B.U.S.C. n. 1646/171254, partita IVA 00569220759;

20) società cooperativa agricola «Agricola club 3/P», con sede in Squinzano (Lecce), via Brindisi n. 25, costituita con atto a rogito del notaio Vincenzo Resta di Trepuzzi in data 24 novembre 1966, repertorio n. 7056, tribunale di Lecce, registro società n. 2650, posizione B.U.S.C. n. 733/99379.

Lecce, 17 dicembre 1998

Il dirigente: FOLDA

99A0790

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 25 gennaio 1999.

Istituzione dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73M.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

Vista la ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco siglato a Roma il 25 febbraio 1992, concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci;

Visto che in detta ratifica è stato concordato, come risulta dal punto 1, dell'art. 8 che il testo delle autorizzazioni italiane per il trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada destinate ai vettori di quel Paese dovrà contenere anche la versione in lingua Marocchina;

Decreta:

Art. 1.

Si istituisce il modello D.G.M. 73M, autorizzazione al traposto di merci per i vettori del Governo del Regno del Marocco, con le seguenti caratteristiche tecniche finali: stampa su carta filigranata generica con trama in similcatenelle di colore rosa, testo in nero, numerazione progressiva, stampa in volta in inchiostro blu, timbro a secco ministeriale.

Art. 2.

Il modello D.G.M. 73M è valido per effettuare un solo viaggio in andata e ritorno in transito e destinazione attraverso il territorio italiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1999

Il capo del Dipartimento: LONGO

99A0809

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 gennaio 1999.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. Telejonica.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SVILUPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la S.r.l. Telejonica è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione all'esercizio provvisorio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario pervenuta in data 17 novembre 1998 volta ad ottenere la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un ulteriore anno;

Visto il parere espresso dal comitato di soverglianza;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Rilevato che ai fini delle sopracitate disposizioni l'attività in oggetto rientra tra le attività di competenza dirigenziale;

Ravvisato che sussistono i presupposti per la concessione di tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Telejonica è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 6 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per la iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1999

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competività
VISCONTI

Il direttore generale del tesoro
DRAGHI

99A0808

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Borno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una recinzione di area da parte del signor Arici Elio in località «Freal». (Deliberazione n. VI/40216).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 11 novembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Borno (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Arici Elio per la realizzazione di recinzione di un'area in località «Freal»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Borno (Brescia), fogli numeri 12-15, mappale n. 2753, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di recinzione di un'area da parte del sig. Arici Elio in località «Freal»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 dicembre 1998

Il segretario: SALA

99A0748

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione del tratto stradale Monno-Bivio Pianaccio da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/40217).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità

dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 4 agosto 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione comunale per la sistemazione del tratto stradale Monno-Bivio Pianaccio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), foglio n. 10, mappale n. 26, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione del tratto stradale Monno-Bivio Pianaccio da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 dicembre 1998

Il segretario: SALA

99A0749

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione della strada degli Andossi da parte del Consorzio Alpe Andossi. (Deliberazione n. VI/40218).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 17 novembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del Consorzio Alpe Andossi per la sistemazione della strada degli Andossi;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 27, mappali numeri 370, 373, 374, 372, 650, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 282, 283, 284, 248, foglio n. 39, mappali numeri 1, 9, 14, 29, 26, 27, 28, 43, 45, 48, 56, 182, 251, 256, foglio n. 28, mappali numeri 9, 30, foglio n. 40, mappali numeri 1, 48, 53, 47, 84, 98, foglio n. 41, mappali numeri 345, 322, 294, 29, 257, 446, 165, 219, 166, 445, 438, 268, 407, 221, 171, 172, 173, 174, 222, 223, 175, foglio n. 47, mappali numeri 128, 16, 57, 94, 103, foglio n. 58, mappali numeri 98, 121, 157, foglio n. 69, mappali numeri 49, 8, 19, 96, 106, 109, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione della strada degli Andossi;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 dicembre 1998

Il segretario: SALA

99A0750

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Moggio e Barzio dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di miglioramento e valorizzazione delle superfici agro-silvo-pastorali da parte della comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera. (Deliberazione n. VI/40219).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 21 ottobre 1998 è pervenuta l'istanza della comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di opere di miglioramento e valorizzazione delle superfici agro-forestali;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Moggio (Lecco), mappali numeri 695, 697, 702, 704, 705, 707, 708, 1191, 1192, 1193, 1195, 1196, 1371, 1374, e Barzio (Lecco) mappali numeri 1770, 1771, 1881, 1882, 1885, 1886, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di migliorie e valorizzazione delle superfici agro-forestali limitatamente al sedime impegnato dalle opere necessarie;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 dicembre 1998

Il segretario: SALA

99A0751

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una cava di serpentino in località Cen da parte della ditta Serpentino Bernina Export S.a.s. (Deliberazione n. VI/40276).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applica-

zione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 10 luglio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Lanzada (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della ditta Serpentino Bernina Export S.a.s. per la realizzazione di una cava di trovanti di serpentino in località «Cen»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), foglio n. 17, mappali numeri 6, 16, 14, 15, 12, 13, 11, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una cava di trovanti di serpentino in località «Cen»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 dicembre 1998

Il segretario: SALA

99A0752

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valmasino dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un'attività estrattiva di cava da parte delle ditte FAF Graniti e Graniti Valmasino S.r.l. (Deliberazione n. VI/40277).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 2 ottobre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Valmasino (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte delle ditte FAF Graniti e Graniti Valmasino S..r.l., per la realizzazione di attività estrattiva di cava;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valmasino (Sondrio), foglio numero 13, mappali numeri 3, 6, 7, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di attività estrattiva di cava;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 dicembre 1998

Il segretario: SALA

99A0753

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di un'autorimessa interrata e per l'asportazione di terreno sul lato nord-est per risanamento igienico da parte del sig. Medolago Luigi. (Deliberazione n. VI/40362).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno l997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di par-

ticolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 6 agosto 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bergamo), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la costruzione di una autorimessa intenta e per l'asportazione di terreno dal lato nord-est per risanamento igienico, da parte del sig. Medolago Luigi;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bergamo), mappale n. 1580, sub 701-702-703, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del l0 dicembre 1985, per la costruzione di una autorimessa interrata e per l'asportazione di terreno dal lato nord-est per il risanamento igienico, da parte del sig. Medolago Luigi;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 dicembre 1998

Il segretario: SALA

99A0754

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una fossa biologica e pozzo perdente da parte del sig. Emilitri Ennio. (Deliberazione n. VI/40599).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497; ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 8 ottobre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Emilitri Ennio per la realizzazione di fossa biologica e pozzo perdente;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), foglio n. 3, mappali n. 8-10, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fossa biologica e pozzo perdente;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 23 dicembre 1998

Il segretario: SALA

99A0755

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Rogno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di accesso al fabbricato rurale esistente da parte del sig. Fardelli Gianmarco. (Deliberazione n. VI/40600).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 8 ottobre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Rogno (Bergamo), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Fardelli Gianmarco per la realizzazione di strada di accesso a fabbricato rurale esistente;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Rogno (Bergamo), foglio n. 5, mappale n. 1237, del comune censuario di Castello con S. Vigilio, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di

giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada di accesso a fabbricato rurale esistente da parte del signor Fardelli Gianmarco;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 23 dicembre 1998

Il segretario: SALA

99A0756

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pisogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una terrazza da parte del sig. Lanzini Giacomo. (Deliberazione n. VI/40601).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la relizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno l997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 9 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Pisogne (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Lanzini Giacomo per la realizzazione di una terrazza;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pisogne (Brescia), foglio n. 21, mappale n. 7033, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada di accesso a fabbricato rurale esistente da parte del signor Lanzini Giacomo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 23 dicembre 1998

Il segretario: SALA

99A0757

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pisogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un muro di contenimento da parte della società S.I.S. Val Palot S.r.l. (Deliberazione n. VI/40602).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno l997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 9 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Pisogne (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della società S.I.S. Val Palot S.r.l. per la realizzazione di un muro di contenimento;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pisogne (Brescia), foglio n. 29, mappale n. 1945, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di muro di contenimento da parte della Società S.I.S. Val Palot;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 23 dicembre 1998

Il segretario: SALA

99A0758

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pisogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un tratto di tubazione interrata con relativi pozzetti, una fossa biologica stagna ed un serbatoio per G.P.L. da parte della società S.I.S. Val Palot S.r.l. (Deliberazione n. VI/40603).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a

specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno l997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 3 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Pisogne (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della società S.I.S. Val Palot S.r.l., per la realizzazione di un tratto di tubazione interrata con relativi pozzetti, una fossa biologica stagna ed un serbatoio per G.P.L.;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pisogne (Brescia), fogli n. 22 e n. 29, mappali n. 1939 e n. 2031, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un tratto di tubazione interrata con relativi pozzetti, una fossa biologica stagna ed un serbatoio per G.P.L. da parte della società S.I.S. Val Palot S.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 23 dicembre 1998

Il segretario: SALA

99A0759

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 gennaio 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'«exequatur» alla sig.ra Anna Macchiagodena, console onorario della Repubblica federativa del Brasile a Bologna.

99A0810

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 febbraio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1337
Yen giapponese	126,86
Dracma greca	321,10
Corona danese	7,4372
Corona svedese	8,9150
Sterlina	0,69250
Corona norvegese	8,6250
Corona ceca	37,168
Lira cipriota	0,58092
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,00
Zloty polacco	4,2014
Tallero sloveno	190,4761
Franco svizzero	1,5975
Dollaro canadese	1,7151
Dollaro australiano	1,7609
Dollaro neozelandese	2,0566
Rand sudafricano	6,8135

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A0895

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Tylan G 333 Premix»

Decreto n. 1 dell'11 gennaio 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi NEO TYLAN G 333 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly, con sede legale e fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733, codice fiscale n. 00426150488.

Produttore: Eli Lilly and Company Ltd Speke Operations, Fleming Road, Speke, Liverpool L24 9LN - Inghilterra.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102493018.

Composizione: ogni 1000 g di prodotto contiene:

principio attivo: tylosina (come fosfato) 333 g;

eccipienti: amido pregelatizzato 55 g, farina di estrazione supporto vegetale q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: polli e suini.

Indicazioni terapeutiche: per i polli il controllo e il trattamento della malattia cronica respiratoria e per i suini il controllo e il trattamento delle forme enteriche (ileite) e polmonari (polmonite enzootica) sostenute da germi sensibili alla tilosina.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità:

premix: diciotto mesi;

mangime medicato: tre mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0795

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dectomax Pour-On»

Decreto n. 3 del 21 gennaio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario DECTOMAX POUR-ON (doramectina).

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede amministrativa in Roma, via Valbondione, 113 e sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156 km 50, codice fiscale 00192900595.

Produttore: Pfizer Inc Animal Health - Lee's Summit, MD, USA con effettuazione delle operazioni di controllo presso lo stabilimento Pfizer S.A. - Amboise, Cedex (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml, A.I.C. n. 102653019;

flacone da 1 litro, A.I.C. n. 102653021;

flacone da 2,5 litri, A.I.C. n. 102653033.

Composizione: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei nematodi gastrointestinali, vermi polmonari, nematodi oculari, larve di ditteri responsabili dell'ipodermosi, pidocchi succhiatori e pungitori, acari della rogna e mosche del corno bovino.

Tempo di attesa: carni e visceri: trentacinque giorni.

Non usare il prodotto durante la lattazione delle bovine utilizzate per la produzione di latte per uso umano oppure nelle bovine in asciutta o nelle manze da latte gravide nei sessanta giorni prima del parto.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia e non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0794

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Estrumate»

Decreto n. 2 del 20 gennaio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario ESTRUMATE postaglandina sintetica per bovini ed equini a base di cloprostenolo sodico - flaconi da 2, 10 e 20 ml - A.I.C. numeri 100140019 - 100140021 - 100140033.

Titolare A.I.C.: ditta Schering-Plough Animal Health - Harefield - U.K. rappresentata in Italia dalla società Schering-Plough S.p.a., via Ripamonti, 89 - Milano.

Modifica apportata:

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

10 flaconi da 20 ml, A.I.C. n. 100140045.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0799

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dexamedium»

Decreto n. 4 del 26 gennaio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario DEXAMEDIUM (desametasone dimetilbutirrato) flacone da 50 ml - sospensione - registrazione n. 25913.

Titolare A.I.C.: ditta estera Intervet International B. V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede in Milano - codice fiscale n. 01148870155.

Modifiche apportate:

Tempo di attesa: i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

carni:

bovini 36 giorni;

ovini, caprini, suini ed equini 60 giorni;

latte:

bovini 5 mungiture (60 ore);

ovini-caprini 28 mungiture (14 giorni).

Confezioni e numeri di A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio della confezione:

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101902029.

Alla confezione flacone da 50 ml, già in commercio, viene ora attribuito il numero di A.I.C. 101902107.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro l'11 marzo 1999.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0798

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dexadreson»

Decreto n. 5 del 26 gennaio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario DEXADRESON (desametasone sodio fosfato) soluzione flaconi da 50 e 20 ml - registrazione n. 23939.

Titolare A.I.C.: ditta Intervet International B. V. di Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede in Milano - codice fiscale n. 01148870155.

Modifiche apportate:

Specie di destinazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora destinata anche alle specie ovina e caprina.

Tempo di attesa: i tempi di attesa autorizzati sono:

carni:

bovini 6 giorni;

suini 1 giorno;

equini 24 giorni;

ovini-caprini 60 giorni;

latte:

bovini 48 ore (4 mungiture);

ovini-caprini 14 giorni (28 mungiture).

Confezione: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione:

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101866034.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni già in commercio vengono attribuiti i nuovi numeri di A.I.C. a fianco indicati:

flacone da 20 ml, A.I.C. n. 101866022;

flacone da 50 ml, A.I.C. n. 101866010.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro l'11 marzo 1999.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0797

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Voren Retard»

Decreto n. 6 del 26 gennaio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario VOREN RETARD (olesametasone-21-isonicotinato) sospensione per equini - flacone da 50 ml, A.I.C. n. 100207012.

Titolare A.I.C.: ditta Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein Germania - rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Firenze, codice fiscale 00421210485.

Modifiche apportate:

tempo di attesa: il tempo di attesa ora autorizzato è: carni trentacinque giorni.

Produttore: la specialità medicinale può essere prodotta anche presso l'officina Basf Labiana S.A. Barcellona (Spagna).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro l'11 marzo 1999.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0793

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Voren»

Decreto n. 7 del 26 gennaio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario VOREN (desametasone-21-isonicotinato) sospensione: flacone da 15 ml, A.I.C. n. 100206010; flacone da 50 ml, A.I.C. n. 100206022.

Titolare A.I.C.: ditta Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla società Boenringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in Firenze - codice fiscale n. 00421210485.

Modifiche apportate: tempo di attesa: i tempi di attesa, ora autorizzati per il prodotto suddetto sono:

carni:

bovini 28 giorni;

equini 21 giorni;

suini 16 giorni;

latte:

5 mungiture (60 ore).

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione:

flacone da 10 ml, A.I.C. n. 100206034.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro l'11 marzo 1999.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0800

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dexadreson Forte».

Decreto n. 8 del 26 gennaio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario DEXADRESON FORTE soluzione flacone da 50 ml, registrazione n. 23940.

Titolare A.I.C.: ditta Intervet International B. V. di Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Milano - codice fiscale n. 01148870155.

Modifiche apportate: tempo di attesa: i tempi di attesa autorizzati sono:

carni:

bovini, 48 giorni;

suini, 60 giorni;

equini, 36 giorni;

ovini-caprini, 60 giorni;

latte:

bovini, 72 ore (6 mungiture);

ovini-caprini, 14 giorni (28 mungiture).

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione:

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101867024.

Numeri di A.I.C.: alla confezione già in commercio viene attribuito il nuovo numero di A.I.C. a fianco indicato:
flacone da 50 ml, A.I.C. n. 101867012.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro l'11 marzo 1999.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0796

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario della Società italiana farmaceutici Ravizza.

Decreto n. 9 del 20 gennaio 1999

Titolare A.I.C.: Società italiana farmaceutici Ravizza, sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre n. 41/43, codice fiscale n. 00227080231.

Modifiche apportate: numeri di A.I.C. e nuovi tipi di confezionamento attribuiti o confermati.

GLUCOSIO 5% SIFRA:

flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100335013;

flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100335025;

flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100335037;

flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100335049;

flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100335052;

sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100335153;

sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100335064;

sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100335076;

sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100335088;

sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100335090;

contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100335140;

contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100335114;

contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100335126;

contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100335138;

contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100335102.

GLUCOSIO 10% SIFRA:

flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100336015;

flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100336027;

flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100336039;

flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100336041;

flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100336054;

sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100336155;

sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100336066;

sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100336078;

sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100336080;

sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100336092;

contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100336142;

contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100336116;

contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100336128;

contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100336130;

contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100336104.

GLUCOSIO 20% SIFRA:

flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100337017;

flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100337029;

flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100337031;

flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100337043;

flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100337056;

sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100337157;

sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100337068;

sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100337070;

sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100337082;

sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100337094;

contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100337144;

contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100337118;

contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100337120;

contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100337132;

contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100337106.

GLUCOSIO 30% SIFRA:
flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100338019;
flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100338021;
flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100338033;
flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100338045;
flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100338058;
sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100338159;
sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100338060;
sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100338072;
sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100338084;
sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100338096;
contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100338146;
contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100338110;
contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100338122;
contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100338134;
contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100338108.

GLUCOSIO 33% SIFRA:
flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100339011;
flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100339023;
flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100339035;
flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100339047;
flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100339050;
sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100339151;
sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100339062;
sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100339074;
sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100339086;
sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100339098;
contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100339148;
contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100339112;
contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100339124;
contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100339136;
contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100339100.

GLUCOSIO 50% SIFRA:
flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100340013;
flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100340025;
flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100340037;
flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100340049;
flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100340052;
sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100340153;
sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100340064;
sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100340076;
sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100340088;
sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100340090;
contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100340140;
contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100340114;
contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100340126;
contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100340138;
contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100340102.

GLUCOSIO CON SODIO CLORURO I SIFRA:
flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100341015;
flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100341027;
flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100341039;
flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100341041;
flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100341054;
sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100341155;
sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100341066;
sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100341078;
sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100341080;
sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100341092;
contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100341142;
contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100341116;
contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100341128;
contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100341130;
contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100341104.

GLUCOSIO CON SODIO CLORURO II SIFRA:
flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100342017;
flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100342029;
flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100342031;
flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100342043;
flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100342056;
sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100342157;
sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100342068;
sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100342070;
sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100342082;
sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100342094;
contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100342144;
contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100342118;
contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100342120;
contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100342132;
contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100342106.

GLUCOSIO CON SODIO CLORURO III SIFRA:
flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100343019;
flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100343021;
flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100343033;
flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100343045;
flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100343058;
sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100343159;
sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100343060;
sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100343072;
sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100343084;
sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100343096;
contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100343146;
contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100343110;
contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100343122;
contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100343134;
contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100343108.

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI SIFRA:
flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100329010;
flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100329022;
flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100329034;
flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100329046;
flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100329059;
sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100329150;
sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100329061;
sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100329073;
sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100329085;
sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100329097;
contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100329109;
contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100329123;
contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100329135;
contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100329147;
contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100329111.

FRUTTOSIO 5% SIFRA:
flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100344011;
flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100344023;
flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100344035;
flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100344047;
flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100344050;
sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100344151;
sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100344062;
sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100344074;
sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100344086;

sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100344098;
contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100344148;
contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100344112;
contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100344124;
contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100344136;
contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100344100.

FRUTTOSIO 10% SIFRA:
flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100345014;
flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100345026;
flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100345038;
flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100345040;
flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100345053;
sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100345154;
sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100345065;
sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100345077;
sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100345089;
sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100345091;
contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100345141;
contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100345115;
contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100345127;
contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100345139;
contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100345103.

FRUTTOSIO 20% SIFRA:
flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100346016;
flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100346028;
flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100346030;
flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100346042;
flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100346055;
sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100346156;
sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100346067;
sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100346079;
sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100346081;
sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100346093;
contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100346143;
contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100346117;
contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100346129;
contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100346131;
contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100346105.

RINGER LATTATO CON GLUCOSIO SIFRA:
flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100352018;
flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100352020;
flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100352032;
flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100352044;
flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100352057;
sacca in PVC 500 ml, A.I.C. n. 100352160;
sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100352158;
sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100352069;
sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100352071;
sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100352083;
sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100352095;
contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100352145;
contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100352119;
contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100352121;
contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100352133;
contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100352107.

RINGER ACETATO CON GLUCOSIO SIFRA:
flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100350014;
flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100350026;
flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100350038;
flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100350040;
flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100350053;
sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100350154;
sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100350065;
sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100350077;
sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100350089;
sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100350091;
contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100350141;
contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100350115;
contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100350127;
contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100350139;
contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100350103.

RINGER LATTATO SIFRA:
flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100351016;
flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100351028;
flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100351030;
flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100351042;
flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100351055;
sacca in PVC 500 ml, A.I.C. n. 100351168;
sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100351156;
sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100351067;
sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100351079;
sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100351081;
sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100351093;
contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100351143;
contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100351117;
contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100351129;
contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100351131;
contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100351105.

RINGER SIFRA:
flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100347018;
flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100347020;
flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100347032;
flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100347044;
flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100347057;
sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100347158;
sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100347069;
sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100347071;
sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100347083;
sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100347095;
contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100347145;
contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100347119;
contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100347121;
contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100347133;
contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100347107.

RINGER CON GLUCOSIO SIFRA:
flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100348010;
flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100348022;
flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100348034;
flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100348046;
flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100348059;
sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100348150;
sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100348061;
sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100348073;
sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100348085;
sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100348097;
contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100348147;
contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100348111;
contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100348123;
contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100348135;
contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100348109.

RINGER ACETATO SIFRA:
flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100349012;
flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100349024;
flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100349036;
flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100349048;
flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100349051;
sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100349152;
sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100349063;
sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100349075;
sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100349087;
sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100349099;
contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100349149;
contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100349113;
contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100349125;
contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100349137;
contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100349101.

ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO SIFRA:
flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100332016;
flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100332028;
flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100332030;
flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100332042;
flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100332055;
sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100332156;
sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100332067;
sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100332079;
sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100332081;
sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100332093;
contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100332143;
contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100332117;
contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100332129;
contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100332131;
contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100332105.

ELETTROLITICA REIDRATANTE III SIFRA:
flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100330012;
flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100330024;
flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100330036;
flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100330048;
flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100330051;
sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100330152;
sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100330063;
sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100330075;
sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100330087;
sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100330099;
contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100330149;
contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100330113;
contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100330125;
contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100330137;
contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100330101.

ELETTROLITICA REIDRATANTE III CON GLUCOSIO SIFRA:
flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100331014;
flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100331026;
flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100331038;
flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100331040;
flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100331053;
sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100331154;
sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100331065;
sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100331077;
sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100331089;
sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100331091;
contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100331141;
contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100331115;
contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100331127;
contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100331139;
contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100331103.

ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO (elettrolitica selettiva) SIFRA:
flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100334010;
flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100334022;
flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100334034;
flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100334046;
flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100334059;
sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100334150;
sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100334061;
sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100334073;
sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100334085;
sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100334097;
contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100334147;
contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100334111;
contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100334123;
contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100334135;
contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100334109.

ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO SIFRA:
flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100333018;
flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100333020;
flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100333032;
flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100333044;
flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100333057;
sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100333158;
sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100333069;
sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100333071;
sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100333083;
sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100333095;
contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100333145;
contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100333119;
contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100333121;
contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100333133;
contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100333107.

SODIO CLORURO 0,9% SIFRA:
flacone in vetro 50 ml, A.I.C. n. 100353010;
flacone in vetro 100 ml, A.I.C. n. 100353022;
flacone in vetro 250 ml, A.I.C. n. 100353034;
flacone in vetro 500 ml, A.I.C. n. 100353046;
flacone in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 100353059;
sacca in PVC 500 ml, A.I.C. n. 100353162;
sacca in PVC 1000 ml, A.I.C. n. 100353150;
sacca in PVC 2000 ml, A.I.C. n. 100353061;
sacca in PVC 3000 ml, A.I.C. n. 100353073;
sacca in PVC 4000 ml, A.I.C. n. 100353085;
sacca in PVC 5000 ml, A.I.C. n. 100334097;
contenitore in polipropilene 50 ml, A.I.C. n. 100353147;
contenitore in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 100353111;
contenitore in polipropilene 250 ml, A.I.C. n. 100353123;
contenitore in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 100353135;
contenitore in polipropilene 1000 ml, A.I.C. n. 100353109.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0792

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Apramycin 200», «Pulmotil G 100 Premix», «Pulmotil G 200 Premix», «Tylan Sulfa G 100 Premix» e «Tylanox Premix».

Decreto n. 10 del 20 gennaio 1999

Specialità medicinale APRAMYCIN 200.

Premiscele medicate: PULMOTIL G 100 PREMIX, PULMOTIL G 200 PREMIX, TYLAN SULFA G 100 PREMIX e TYLANOX PREMIX.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly, con sede legale e fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733, codice fiscale n. 00426150488.

Modifiche apportate: numeri di A.I.C.

Specialità medicinale:

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101147015.

Premiscele medicate:

sacco da 10 kg, A.I.C. n. 102722016;

sacco da 10 kg, A.I.C. n. 102723018;

sacco da 5 kg, A.I.C. n. 102724010;

sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102724022;

sacco da 10 kg, A.I.C. n. 102725013;

sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102725025.

I lotti già prodotti e contradistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0791

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clexane T»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 53 del 26 gennaio 1999

Specialità medicinale CLEXANE T:

2 siringhe pronte 6000 U.I. Axa 0,6 ml, A.I.C. n. 029111046;

2 siringhe pronte 8000 U.I. Axa 0,8 ml, A.I.C. n. 029111059;

2 siringhe pronte 10.000 U.I. Axa 1 ml, A.I.C. n. 029111061.

Società: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., via G.G. Winckelmann, 2 - 20146 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche al «trattamento dell'angina instabile e all'infarto miocardico non Q in associazione con acido acetilsalicilico».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A0861

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clexane»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 54 del 26 gennaio 1999

Specialità medicinale CLEXANE:

6 sir. pronte 2000 U.I. Axa, A.I.C. n. 026966034;

6 sir. pronte 4000 U.I. Axa/0,4 ml, A.I.C. n. 026966046.

Società: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., via G.G. Winckelmann, 2 - 20146 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza la sostituzione delle indicazioni terapeutiche al «trattamento profilattico delle affezioni tromboemboliche di origine venosa in chirurgia» a «trattamento dell'angina instabile e all'infarto miocardico non Q in associazione con acido acetilsalicilico; profilassi delle trombosi venose profonde (TVP) in chirurgia generale ed in chirurgia ortopedica; trattamento delle trombosi venose profonde; prevenzione della coagulazione in corso di emodialisi».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A0862

REGIONE SARDEGNA

Variante al piano di lottizzazione aree di un intervento del Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Pratosardo.

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, in virtù dell'art. 13 della legge regionale 7 gennaio 1971, n. 1, ha espresso, con provvedimento n. 1288/U del 2 settembre 1998, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 11-*ter*, della legge 19 luglio 1983, n. 237, il parere su alcune proposte di modifica al piano di lottizzazione aree di un intervento del Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Pratosardo (Nuoro) adottate dal consiglio direttivo con deliberazione n. 181 del 2 dicembre 1997.

99A0802

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, si comunica che presso l'Università degli studi di Trento è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà di lettere e filosofia intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: L17A.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i solo docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio.

99A0801

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 20 ottobre 1998 dell'Università di Catanzaro «Magna Grecia» concernente: «Istituzione e attivazione delle scuole di specializzazione in cardiologia, farmacologia e oftalmologia presso la facoltà di medicina e chirurgia». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 3 dicembre 1998).

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 58, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Statuto della Scuola di specializzazione in *farmacologia*», leggasi: «Statuto della Scuola di specializzazione in *oftalmologia*».

99A0811

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.